

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LIVORNO**

Livorno, 23 marzo 2020, prot. LI/ 1805

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, con il presente provvedimento straordinario:

- Visto il DPCM in data 11.03.2020, il proprio provvedimento del 9.3.2020 prot. li/1675, il D.L. 8.3.2020 n. 11, il D.Lgs. 81/2008 e sue mm. ed ii., il D.L. 17.3.2020 n. 18, ad integrazione e rettifica del proprio, ultimo, provvedimento straordinario prot. Li/1745, in data 12.03.2020,

DISPONE

- 1) L'attività della Segreteria di via Falcone e Borsellino **è chiusa al pubblico** e la sua attività è sospesa sino a tutto il giorno 15.04.2020.

I depositi, le richieste e le istanze potranno essere effettuate in via telematica tramite il programma Sfera o tramite posta elettronica certificata alla casella:

ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it

- 2) La Segreteria di via de Larderel **è chiusa al pubblico** sino a tutto il giorno 15.04.2020.

La Segreteria sarà comunque operativa:

-per il ricevimento delle istanze richieste e depositi in via telematica con programma Sfera o tramite posta elettronica certificata alle caselle:

ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it

patrocinio stato@ordineavvocatilivorno.it

odm@pec.ordineavvocatilivorno.it

-per l'erogazione dei servizi informativi ai cittadini ed agli iscritti al numero di utenza **327/4754405** nella fascia oraria 9,30-12.00.



- 3) I servizi di segreteria di cui al punto 2) che precede verranno garantiti in modalità smart working.
- 4) L'attività dell'Organismo di mediazione, in ossequio al disposto dell'art. 83, c. 20, del D.L. n. 17.03.2020 n. 18, è sospesa sino a tutto il giorno 15.04.2020 e, sino alla stessa data, sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti pendenti.

Al contempo COMUNICA che

- 5) Riguardo ai procedimenti di competenza del C.O.A., in forza dell'art. 103, c. 1, del D.L. n. 17.03.2020 n. 18, *“ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”* e che in ogni caso, sempre in ossequio a detta disposizione normativa, lo stesso C.O.A. assicurerà comunque l'espletamento e la conclusione dei procedimenti ritenuti urgenti anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Manda alla Segreteria per la comunicazione a tutti gli iscritti, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica.

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli